

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## VI COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

RIUNIONE DEL 31 MARZO 1949

(7<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente FERRABINO

### INDICE

Disegno di legge:

(Discussione)

« Norme per l'arte negli edifici pubblici »

(N. 304):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 90
RUSSO, <i>relatore</i> . . . . .	73, 75, 77, 78, 79, 80, 83, 84
PARRI . . . . .	73, 75, 87
GONELLA, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> . . . . .	74, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 89
BANFI . . . . .	75, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 90
CERMIGNANI . . . . .	76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85
MERLIN Angelina . . . . .	78, 79, 84, 86, 87, 88
TONELLO . . . . .	78, 87
MAZZONI . . . . .	79, 82, 85
GIARDINA . . . . .	80, 81, 82, 83, 88, 90
LAMBERTI . . . . .	80, 81, 83, 86, 87, 90
LOCATELLI . . . . .	81, 90
ROLFI . . . . .	81, 85, 88
LOVERA . . . . .	81, 83, 88
CARISTIA . . . . .	82
TOSATTI . . . . .	85, 88

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Banfi, Buonocore, Caristia, Cermignani, Della Seta, Ferrabino,

Filippini, Gelmetti, Gervasi, Giardina, Lambertini, Lovera, Mazzoni, Merlin Angelina, Parri, Pennisi di Floristella, Rolfi, Russo, Santonastaso, Tonello, Tosatti.

È presente anche il Ministro della pubblica istruzione, onorevole Gonella.

Assistono, a norma dell'articolo 25 del Regolamento, i senatori Ciasca e Locatelli.

GIARDINA, *f.f. di segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**« Norme per l'arte negli edifici pubblici »  
(N. 304).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per l'arte negli edifici pubblici ». Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Russo.

RUSSO, *relatore*. Riassumo brevemente i motivi del rinvio di questa discussione. Una prima osservazione fu fatta dall'onorevole Parri, il quale era contrario allo spirito del progetto nel suo complesso. Una seconda difficoltà fu mossa da altri colleghi che erano preoccupati di non trovare nel disegno di legge la garanzia per una destinazione sicura del 2 per cento che è fissato per l'esecuzione delle opere d'arte. Quindi si sarebbe dovuta prendere prima in esame la pregiudiziale dell'onorevole Parri e poi si sarebbero considerate le eventuali garanzie da prendere per assicurare l'impiego della quota del 2 per cento al fine stabilito.

PARRI. È vero che la mia sarebbe una pregiudiziale, ma vorrei che i colleghi, e soprat-

tutto l'amico onorevole Russo, mi dessero atto che non dipende da mancanza di interessamento e di amore per l'arte e da incomprendione per la situazione certamente disagiata nella quale si trovano gli artisti, ed alla quale sono più che convinto che si deve venire incontro. Ho l'opinione che questo progetto non risponda agli interessi effettivi dell'arte e che si presti a servire altri interessi, diversi da quelli degli artisti. Per ciò che riguarda la pregiudiziale, non ho bisogno di dire altro, perchè ritengo appunto che il riservare una certa aliquota a beneficio degli artisti sia già un errore di impostazione. Dobbiamo obbligatoriamente far porre in opera delle cosiddette opere d'arte nei palazzi delle poste e telegrafi o nei magazzini di sali e tabacchi? A mio parere si potrebbe considerare il problema da un punto di vista diverso e migliore. Non voglio qui fare una polemica; ma si era cercato di rispettare soprattutto la funzionalità dell'architettura per il fatto che quegli edifici devono rispondere a determinate finalità; il volere sovrapporre al profilo di funzionalità di questi edifici, una decorazione fatta di appiccature di opere pittoriche e di scultura, mi pare che sia un tale errore di impostazione e di gusto generale che venga ad inficiare fortemente il contenuto della legge.

Vi può essere una parte degli edifici, che ha anche una funzione di rappresentanza, per cui è necessario un certo decoro come per determinati palazzi pubblici. Ma a questi edifici non certamente da appiccature di pitture o di statue deriverà un carattere artistico che, tutto al più, può scaturire da una concezione artistica unitaria generale dell'edificio visto nel suo complesso architettonico; per cui le opere pittoriche e scultoree non dovrebbero essere che in funzione dell'aspetto generale dell'edificio. E se veramente ci interessa il decoro dell'arte, ci dovremmo appunto preoccupare maggiormente del carattere d'arte del complesso architettonico piuttosto che delle aggiunte frammentarie. A mio parere insomma è da seguire un'altra strada.

Abbiamo accennato qui al costume decorativo dei palazzi del passato regime fascista; non tutti sono stati degli orrori, però molti lo sono veramente ed io ho grande paura di ricar-

dere nello stesso indirizzo. C'è qui il Ministro della pubblica istruzione il quale può personalmente dire a cosa può condurre il volere obbligatoriamente decorare i palazzi pubblici di quadri e di statue, a cominciare dal palazzo del Ministero della pubblica istruzione.

Il mio parere sarebbe di respingere il progetto e di farne un altro, in termini anche larghissimi di tempo, per corrispondere la stessa somma, ma in modo diverso, agli artisti.

Si possono trovare diversi modi per aiutare i giovani artisti: vi sono gli istituti di educazione artistica che hanno estremamente bisogno di aiuto; vi è il sistema delle borse di studio, degli stessi premi che non vogliamo distribuire attraverso le Commissioni come sono qui stabilite, le quali faranno un esame estremamente dubbio. Vi sono poi le mostre generali e locali così che noi spendendo la stessa cifra, probabilmente aiuteremo in modo più efficace e sicuro gli stessi artisti ed in modo forse anche più rispondente al punto di vista artistico.

Le condizioni che vengono fatte in questo progetto possono dare tutte le garanzie che si vogliono *a priori*: sarebbe evidentemente presuntuoso negarlo; ma esse ne danno scarse dal punto di vista del merito artistico, per via della burocratizzazione della vita artistica a cui si ispira il progetto. Io però, ripeto, sono veramente contrario e al progetto in generale e alla formazione delle Commissioni. Sono quindi del parere di respingere il disegno di legge nel suo complesso, proponendo che la Commissione si impegni affinché due o tre fra di noi, molto rapidamente, assieme ai rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, preparino un nuovo progetto. Il danno che può derivare dal ritardo sarà compensato, a mio parere, dalla migliore impostazione che sarà data al progetto.

PRESIDENTE. L'onorevole Parri pone nettamente una pregiudiziale, cioè che non si debba nemmeno discutere il disegno di legge. Secondo il Regolamento, possono parlare due oratori in favore e due contro la pregiudiziale, prima di passare alla votazione.

GONELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Io mi rendo conto perfettamente di quanto ha detto il senatore Parri, però mi per-

metterei di attirare la sua attenzione sul fatto che la legge non ha il solo fine del mecenatismo nei riguardi degli artisti, ai quali pure si provvederà nel senso che egli ha indicato, ma al fine di garantire un minimo di decoro artistico ai pubblici edifici.

Nel senso indicato dal senatore Parri si può concorrere con altre iniziative ed in altri modi.

Il senatore Parri ha parlato di decorazioni di magazzini del monopolio, o simili; proprio ad ovviare a fatti simili si era posto il limite di una somma non superiore a cento milioni, che poi dalla Camera dei deputati fu diminuita a 50. Noi abbiamo accettato questa limitazione, benchè essa possa portare a decorare con opere d'arte edifici di minore consistenza, per i quali non vi sarebbe alcuna necessità. In quanto poi ai pericoli di una deviazione nel senso di un'arte di Stato, io credo che questi siano in gran parte evitati dall'emendamento apportato dalla Camera. Mentre, infatti, il testo ministeriale diceva all'articolo 2: « Qualora le Amministrazioni provvedano con concorso all'assegnazione delle opere d'arte », il testo emendato dalla Camera e sottoposto al vostro esame dice: « Le Amministrazioni provvederanno all'assegnazione delle opere d'arte mediante concorso... ». Quindi è tassativo il concorso; si comprende che l'arte darà quel che può dare, poichè in tutti i tempi è stato così. Ma io credo che questo sforzo che fa lo Stato per garantire il decoro dei suoi edifici e per venire incontro ai bisogni degli artisti, specialmente in questo momento, non si dovrebbe scoraggiare col non prendere in considerazione questo disegno di legge.

PARRI. Io penso che, per esempio, invece di spendere una determinata somma per ornare una stazione con pitture, sarebbe meglio spenderla nel decoro architettonico dell'edificio stesso.

RUSSO, *relatore*. Mi permetto di fare osservare all'onorevole Parri che l'obbligo dell'abbellimento mediante opere d'arte non è esteso a tutti gli edifici pubblici; ne sono esclusi gli edifici destinati ad uso industriale, e ad alloggi popolari. Inoltre noi abbiamo sempre la possibilità di apportare qualche altra modifica al progetto di legge.

PRESIDENTE. Non essendovi nessuno che voglia parlare a favore della pregiudiziale posta dal senatore Parri, do la parola agli oratori contrari alla pregiudiziale.

BANFI. Io non vorrei ripetere quello che ho già detto nell'ultima riunione, ma vorrei fermarmi, dopo i chiarimenti dell'onorevole Ministro, sopra i punti fondamentali della proposta pregiudiziale dell'onorevole Parri. Prima di tutto c'è da parte del senatore Parri una pregiudiziale, chiamiamola così, artistica generale. Egli dice: sarebbe forse più conveniente destinare questo denaro alla educazione degli artisti piuttosto che all'inserimento di opere d'arte negli edifici di Stato. Mi pare che ci sia una specie di preoccupazione pedagogica per l'arte, cioè che in fondo all'animo dell'onorevole Parri vi sia l'impressione che l'arte dovrebbe essere più educata e meglio avviata per quella via che egli giudica migliore. Io credo che da questo punto di vista sia difficile discutere; oggi noi ci troviamo in questa situazione, piaccia o non piaccia. Forse al di là ci saranno aiuole fiorite, ma attualmente dobbiamo passare attraverso questa fase della vita artistica. D'altra parte il progetto non esclude la possibilità della difesa delle nostre scuole d'arte, le cui difficili condizioni credo siano note all'onorevole Ministro. Quindi si potrebbe anche pensare, eventualmente, alla questione dei premi, che è molto complessa anche per l'insorgere continuamente di nuovi premi. Ma per quel che riguarda la legge attuale vorrei far notare due cose. L'onorevole Ministro ha detto che due sono gli scopi di essa, di cui uno è quello di andare incontro alla gravissima situazione degli artisti. Su questo punto non ho bisogno di insistere perchè tutti sappiamo che una delle cause di grave intralcio per l'arte contemporanea è la impossibilità, in genere, per l'artista di un lavoro tranquillo poichè oggi egli è continuamente in caccia di qualche cosa che gli renda possibile l'esistenza e se si pensa non solamente al costo odierno della vita, ma al costo delle materie prime, alla difficoltà di procurarsele, alla incertezza propria della vita dell'artista, si deve concludere che una certa sicurezza gli viene data da queste leggi che possono veramente giovare alla sua tranquillità con la imposizione di lavori di

VI COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

7ª RIUNIONE (31 marzo 1949)

abbellimento artistico. E un altro fine c'è, come ha detto l'onorevole Ministro; si tratta di dare ai nostri edifici pubblici quel tanto di decoro artistico che è possibile dare.

L'onorevole Parri si preoccupa dinanzi a questo fatto per il pericolo di un ritorno all'arte fascista. Però bisogna equamente riconoscere che il caso è tutt'affatto diverso. Durante il fascismo si trattava di assegnare lavoro a dei privilegiati, con speciali raccomandazioni; in questo caso si tratta di passare attraverso il vaglio di concorsi al cui esame partecipano, come giudici, anche gli artisti stessi e c'è quindi una garanzia effettiva che l'arte darà quel che oggi essa può dare. Mi permetta l'onorevole Parri di sottolineare una cosa: egli ha detto che i nostri edifici devono essere funzionali e queste opere d'arte vi sarebbero come appiccicate. Ma noi abbiamo l'esempio degli edifici pubblici del nostro '200 e '300; essi erano funzionali, eppure quali opere d'arte si sono accompagnate ad essi! Il fatto della funzionalità di un edificio non toglie che l'arte possa interpretare questa funzionalità. Questa è precisamente la grande opera d'arte che non ha semplicemente la caratteristica d'entrare come parte decorativa, ma consiste proprio nello sforzo di interpretazione artistica della funzionalità stessa dell'edificio. Questo appunto è il problema fondamentale e concreto: creare cioè un'arte che non esuli da quelli che sono i problemi della nostra vita contemporanea e dalle esigenze che si sprigionano dagli aspetti nuovi della vita odierna.

Per queste ragioni io sono contrario alla pregiudiziale posta dall'onorevole Parri. Credo che sia proprio necessario offrire agli artisti tutte le migliori condizioni possibili di vita e di lavoro; e in questo possiamo giustificare la richiesta dell'onorevole Parri di aumentare i premi, di sussidiare le scuole, ma non dimentichiamo però che l'offerta agli artisti di determinati temi di lavoro non è negativa per la opera d'arte, anzi credo che sia positiva perchè tutta la nostra tradizione artistica viene dal comando dell'opera d'arte; sta poi all'artista di creare quella determinata opera d'arte. In secondo luogo non credo che queste obiezioni di indole artistica abbiano valore anzi mi pare proprio il contrario. Quel che secondo me ri-

mane positivo nelle obiezioni dell'onorevole Parri è la richiesta di garantirci — e qui sorge il secondo problema che il nostro relatore poneva — che la Commissione sia tale da poter vagliare sul serio le opere d'arte e che cioè non sia una Commissione pratica nel senso deteriore della parola, ma una Commissione che dia garanzia di possedere la competenza artistica necessaria.

CERMIGNANI. Io penso che ci si debba rifare un po' al passato prossimo nella vita delle arti. Consideriamo molte costruzioni dell'ultimo '800; per esempio il palazzo di Giustizia e il monumento a Vittorio Emanuele II. La progettazione di questi monumenti, che hanno pure il loro valore, se si riferisce al momento in cui sono stati progettati e costruiti, non hanno costituito per i loro architetti il problema che potrebbe costituire oggi, in quanto si sapeva che la costruzione era un fatto unitario, specie quando si trattava di costruzioni di alta importanza, sicchè c'era il posto anche per lo scultore, per il pittore, per il decoratore. Senonchè successivamente le nuove correnti d'arte, quelle che si chiamano moderne, hanno soppresso ogni forma di ornamentazione e di decorazione; gli edifici sorti nel primo periodo del '900, infatti, affidano il loro decoro e la loro bellezza in particolar modo alla composizione architettonica e in secondo luogo all'impiego delle materie di rivestimento, cioè marmi e pietre pregiate. Indubbiamente questo fatto aveva creato una stasi nel campo delle arti figurative; pittori, scultori, ceramisti, mosaicisti, erano naturalmente obbligati a fare l'arte così detta di « studio », la piccola statua, il piccolo quadro e con queste opere cercavano di tirare avanti attraverso le esposizioni. Ora noi sappiamo quale valore abbiano le esposizioni: ne hanno moltissimo o pochissimo a seconda del punto di vista in cui ci si mette nel voler giudicare le opere delle esposizioni stesse. Ora io penso che non ci si debba preoccupare per il fatto che sull'ammontare delle progettazioni, per le arti accessorie, si riservi una quota non inferiore al 2 per cento. Io ricordo, come abbiamo già osservato nell'ultima riunione, che il progetto di legge dice « non inferiore al 2 per cento », ma non fissa il massimo. Per superare alcune delle preoccupa-

zioni dell'onorevole Parri che sono giustissime, io credo che si potrebbe determinare anche il limite massimo, perchè sappiamo bene che molte volte ci sono forme di megalomania che portano a introdurre tutta una ornamentazione che diventa parte sostanziale della costruzione. Si potrebbe anche fissare, quindi, un limite massimo. Ora io ritengo effettivamente che non possiamo accettare il progetto così come ci è venuto dalla Camera: penso che siano necessarie maggiori garanzie per far sì che le somme destinate alle arti raggiungano effettivamente la loro destinazione. Io proporrei quindi di passare alla discussione degli articoli e di cercare di apportare in questa sede quegli emendamenti che diano le garanzie necessarie.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sulla pregiudiziale posta dall'onorevole Parri, la pongo in votazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli dei quali do lettura:

#### Art. 1.

Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonchè tutti gli enti pubblici che provvedano all'esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici ed alla ricostruzione di edifici pubblici distrutti per cause di guerra, devono destinare al loro abbellimento mediante opere d'arte una quota non inferiore al 2 per cento del loro costo totale.

Sono escluse da tale obbligo le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o di alloggi popolari, nonchè gli edifici a qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non superiore a 50 milioni.

A formare la quota del 2 per cento non concorrono le somme che eventualmente siano state previste per opere di decorazione generale.

Qualora il progetto architettonico non preveda l'esecuzione in sito di opere d'arte di pittura e scultura, il 2 per cento di cui sopra verrà devoluto all'acquisto ed all'ordinazione di opere d'arte mobili, di pittura e di scultura, che integrino la decorazione degli interni.

Dichiaro aperta la discussione sul primo comma.

RUSSO, *relatore*. Io mi richiamo ai concetti esposti dall'onorevole Cermignani. Egli vorrebbe fissare il termine massimo della quota da destinarsi alle opere d'arte di abbellimento. Non credo però che sia il caso; se la legge ha parlato di una quota non inferiore al 2 per cento, vuol dire che ha inteso premunirsi da questo inconveniente; e se poi in pratica la somma supera di poco il 2 per cento non si può andare a fare un conto matematico per accertare fin dove arrivi materialmente la cifra corrispondente al 2 per cento. Si capisce che questa percentuale, che da un lato costituisce una garanzia, va intesa con grande discrezione.

CERMIGNANI. Io avevo avanzato la proposta di stabilire anche un massimo perchè noi, ammaestrati purtroppo dalle esperienze del passato, sappiamo che non sempre le cose in questo campo vanno lisce, e molte volte ci potremmo trovare in presenza di architetti e di impresari che per loro ragioni particolari sono portati ad abbondare in questa materia che può sfuggire ai rigidi calcoli e ai controlli; poichè, quando si entra nel terreno dell'arte, come si fa ad accertare se un'opera vale cento mila o duecentomila? Finchè si tratta di pietre, di ferro ecc. i controlli sono possibili, ma in tema di valutazione artistica di una determinata opera i limiti sono imprecisabili. Io pensavo appunto che per ovviare ad un inconveniente di questo genere, fosse necessario di stabilire i limiti in modo che non si andasse molto oltre di questo 2 per cento. Per la cifra — io non sono un matematico — mi rimetto a quelli che se ne intendono più di me in fatto di percentuali; ma per ciò che riguarda la forma, io proporrei di sostituire alla dizione del disegno di legge alla fine del primo comma dell'articolo 1 questa: «Una quota non inferiore al 2 per cento e non superiore al... del loro costo totale».

GONELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. La proposta dell'onorevole Cermignani risponde ad un criterio logico indubbiamente; però io vorrei fare presente quello che è il frutto dell'esperienza di leggi di questo tipo. La legge del 1942, che più o meno conteneva norme analoghe, praticamente non è stata mai

applicata. Quindi il pericolo conseguente a questa legge io direi non è quello di andare oltre al limite stabilito da essa ma che anzi venga elusa con la connivenza, si capisce, della pubblica amministrazione. Quindi credo che il pericolo prospettato, se pur in qualche caso può essere reale, di fatto è puramente virtuale. Perciò non credo sia opportuno insistere su questo punto.

CERMIGNANI. Io vorrei accedere all'idea dell'onorevole Ministro ma mi permetto di insistere proprio in base all'esperienza del passato perchè è verissimo che la legge non ha avuto praticamente attuazione, però in qualche caso l'attuazione è andata anche oltre la legge.

MERLIN ANGELINA. Si potrebbe fissare un limite massimo del 5 per cento.

TONELLO. Riconosco la necessità di non stabilire un limite assoluto per le opere destinate a beneficio dell'arte, ma ritengo che nemmeno ci si debba sbilanciare troppo nell'altro senso. Quindi sarei propenso ad accettare una formula che spaziasse dal 2 al 3 e mezzo per cento. Riconosco la necessità di fissare un limite massimo ma con una percentuale minore di quella vagamente proposta dall'onorevole Merlin.

MERLIN ANGELINA. Io avevo prima proposto la cifra del 5 per cento non perchè rispecchiasse un pensiero preciso ma solo per fare un esempio. Del resto io penso che quando la legge dice: « una quota non inferiore al 2 per cento » questo viene già a costituire una garanzia; quanto però a mettere un limite massimo a me sembra che sia perfettamente inutile in quanto che, se fosse possibile dare di più per l'arte — quando si tratti beninteso di vera arte — io non credo che ci sarebbe alcuno contrario.

GONELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Vi potrebbero essere dei casi in cui questo limite potrebbe essere di grave remora; ma di fatto è l'Amministrazione che pensa a questo.

BANFI. Mi pare che le cose siano chiarite perchè quando noi parliamo di un limite massimo, dobbiamo tenere presente questo fatto, che cioè il limite massimo è già dato dalla

cattiva volontà in generale ed in particolare dalla amministrazione dello Stato. Quindi non c'è dubbio che si tenderà a diminuire, ad andare al di sotto del 2 per cento, piuttosto che superarlo. C'è poi un'altra ragione di pericolo, cioè che questa limitazione vada a danno delle opere d'arte stesse. Io non credo che, non agguinzando il limite massimo, comprometteremo le finanze dello Stato o degli imprenditori, avremmo invece una garanzia maggiore che le opere d'arte siano ben fatte.

CERMIGNANI. Ritiro l'emendamento proposto perchè sono stato persuaso dalle parole dell'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Se non ci sono altre osservazioni per il primo comma, passiamo all'esame del secondo. A questo riguardo debbo far notare che mentre nel progetto ministeriale era scritto « 100 milioni », la Camera ha ridotto questa cifra a 50.

RUSSO, *relatore*. Ricollegandomi alla osservazione dell'onorevole Parri, io preciso ancora che sono esclusi gli edifici destinati ad uso industriale. Escluderei anche gli edifici destinati ad uso di sperimentazione scientifica e quelli a carattere ospedaliero, perchè l'ospedale oggi è concepito come un edificio puramente funzionale in cui l'unico criterio che domina è quello igienico. Quindi sarebbe spesa inutile quella destinata a decorare un ospedale. Lo stesso dicasi per gli edifici destinati a sperimentazioni scientifiche, per esempio, per i padiglioni destinati allo studio di nuove scoperte scientifiche e a ricerche. Mi pare che questi edifici possano fare a meno di una decorazione artistica. Un emendamento di questo genere penso che potrebbe essere utile per assicurarci che queste spese non siano fatte inutilmente.

PRESIDENTE. Secondo la proposta dell'onorevole Russo, nel secondo comma alle parole « ad uso industriale o di alloggi popolari » bisognerebbe aggiungere le altre « e quelli che sono destinati ad uso ospedaliero o alla sperimentazione scientifica ».

A questo riguardo si hanno recentissime esperienze: l'ospedale di Stoccolma, recentemente costruito, è stato creato appunto da architetti specializzati con il criterio che per la sua parte architettonica esso deve risultare tanto nudo e spoglio da non fare spicco e tut-

ta l'importanza è data invece alla funzione e all'attrezzatura relativa alla funzione che deve svolgere. Analogamente si può parlare di un istituto di chimica, di un istituto di ricerca scientifica; basta che ci sia quel minimo di architettura, di costruzione architettonica che protegga gli apparecchi di ricerca, che di per sé stessi devono avere un valore prevalente da assorbire il massimo della spesa effettiva.

In questo caso non è corretto parlare di edifici: sarebbe meglio parlare di laboratori che hanno bisogno di un tal quale involucro architettonico. Ecco perchè, d'accordo con l'onorevole Russo, io avevo suggerito questo emendamento che porta quindi anche la mia adesione.

MERLIN ANGELINA. Io desideravo fermare l'attenzione su un edificio che è funzionale e non so se può venire a costare più o meno di 50 milioni; suppongo però che venga a costare di meno. Voglio intendere la Casa della madre e del fanciullo. In ogni caso, anche se costa di più, non vorrei che fosse compreso tra gli edifici ai quali accennava il collega onorevole Russo; vorrei che proprio in questo caso le opere d'arte ci fossero, perchè esse allietano il bambino e sono uno strumento di educazione estetica e morale. Un quadro, una ceramica, un affresco sono mezzi di elevazione, e perciò non escluderei dalla vita del bambino quello che rappresenta la bellezza. Non mi sembra che la parola « ospedaliero » possa avere relazione con la Casa della madre e del fanciullo che non è un ospizio di degenza per malati.

MAZZONI. Io ho l'esatta percezione che noi viviamo in un'epoca in cui, attraverso questi neologismi « funzionale », « razionale » ecc., si è tolto all'umanità il gusto della bellezza che appartiene a tutti i momenti della vita. Io nego che un uomo per il fatto di essere malato, deve avere privato il suo spirito del senso della bellezza. Se andate in tutti gli istituti così detti funzionali, ospedali, brefotrofi, ricoveri di vecchi in Italia, siete presi da un senso di tristezza nel vedere la bruttezza dell'ambiente. Io sono stato recentemente nella Casa di ricovero « Giuseppe Verdi »; vi assicuro che ho proprio sofferto. Sono entrato

in un grande cortile, un grande salone, ma quando sono entrato nelle stanze dei ricoverati ho visto quel solito zoccolo tinto color cioccolato, alto 1,30, o 1,40, che ricorda l'aspetto caratteristico di un convento, il quale va bene per i frati, che devono vivere in austerità e penitenza, ma non per dei vecchi per i quali è invece necessaria serenità e allegria. Così se entrate in un brefotrofo, vedete l'ambiente freddo, grigio, catacombale. In Danimarca vi sono dei brefotrofi che sono veramente modelli di grazia, dove le sale sono tutte rivestite di grandi dipinti eseguiti dai pittori del Paese. Bisogna che ci decidiamo a portare un po' di aria italiana in questi luoghi; abitiamo in un paese di sole e di fiori ed abbiamo a contrasto questi istituti pieni di tristezza. Io sono pienamente d'accordo con quanto ha detto la onorevole Merlin, pur rispettando i limiti funzionali delle costruzioni; non dico che in una sala operatoria ci debba essere un affresco di Raffaello. Basterebbe mettere delle riproduzioni che portino un po' di sorriso alla gente che soffre. Io credo che faremmo senza saperlo una piccola rivoluzione piena di delicatezza, di nobiltà e di bontà. La formula non la propongo io; trovatela voi. Ma facciamo di tutto per far entrare un poco di luce e di aria anche in quei luoghi in cui c'è la tristezza e in cui abitano persone che ne hanno più bisogno degli uomini sani.

RUSSO, *relatore*. Gli esempi citati dall'onorevole Mazzoni con tanta eloquenza, anzi con tanta facondia, non incidono sull'emendamento, in quanto tanto le case di ricovero che i brefotrofi non sono istituti ospedalieri. Certo, le opere d'arte contribuiscono sempre al decoro dei locali, ma in certi casi non si può pensare a farne un obbligo tanto è vero che nel progetto si è messa l'eccezione degli edifici per uso industriale e degli alloggi popolari. Io anzi penserei di non svalutare nemmeno queste costruzioni popolari...

Ma è così difficile trovare i danari per costruzioni popolari che se si spendesse per le opere d'arte, bisognerebbe costruire delle stanze in meno, il che non mi sembrerebbe opportuno.

CERMIGNANI. Io penso che se noi escludiamo da questo secondo comma gli ospedali

e le costruzioni a carattere scientifico per le ricerche, secondo la proposta dell'onorevole Russo, praticamente noi verremmo a rendere inoperante questa legge, perchè in fondo sono proprio queste le costruzioni che più facilmente possono essere progettate e richieste. Ora date le condizioni attuali del bilancio dello Stato, e date le condizioni di bilancio degli Enti provinciali e comunali, credo che non potrà venire in mente a nessuno di mettersi a fare grandi opere di architettura mentre invece, specialmente con l'esistenza di una norma di legge, sarebbe più facile la creazione di piccole opere d'arte.

GIARDINA. Io desidero fare osservare che nello stesso testo della legge è intuitivo che ci si preoccupa e si allude al diletto del cittadino e quindi si tende a prendere in considerazione gli edifici che sono nel centro delle città. Gli ospedali sorgono fuori delle città, e così gli edifici scientifici per ricerche, mentre gli edifici pubblici che sono frequentati dal pubblico sorgono nei centri urbani ed hanno quindi bisogno di una maggiore ornamentazione. Per questo motivo si spiega perchè la legge ha escluso gli ospedali, e gli istituti di carattere scientifico...

PRESIDENTE. No, la legge non esclude gli ospedali e gli edifici destinati a ricerche scientifiche; a questa esclusione tenderebbe l'emendamento presentato dall'onorevole Russo.

GONELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Nell'emendamento del senatore Russo si parla di edifici destinati all'esperienza scientifica. A questo proposito faccio presente — e questo non è certamente nelle intenzioni del proponente — che vi può essere grave pericolo che questa esclusione si estenda a tutta l'edilizia universitaria mentre invece le Università hanno bisogno di un certo decoro esteriore. Siccome però nelle Università si fa l'esperienza scientifica, si corre il pericolo di escludere le Università dagli effetti della legge.

PRESIDENTE. In verità si era adoperata questa formula, d'accordo con l'onorevole Russo, per alludere solo agli edifici dove si fa l'esperienza scientifica. Le sedi univer-

sitarie con carattere rappresentativo e decorativo sono oggi diverse e separate dagli edifici dove si svolge la ricerca scientifica.

LAMBERTI. Io sono d'accordo con quel che richiede l'emendamento Russo per quanto concerne gli edifici destinati ad esperienze scientifiche; non sono d'accordo per gli edifici ospedalieri per le ragioni esposte dal collega Mazzoni. In generale io penso che si dovrebbe adottare il criterio che laddove noi ci troviamo di fronte ad un edificio pubblico destinato ad accogliere un numero notevole di persone, per cui la decorazione artistica può effettivamente procurare un diletto, questo edificio andrebbe accolto fra il numero di quelli per cui vale la pena di fare una decorazione artistica. In determinati casi può essere anche un dovere morale, come appunto per gli ospedali, procurare un sollievo a gente che si trova in condizioni di spirito e fisiche già così depresse. Per quanto poi riguarda gli edifici destinati a sperimentazione scientifica si può adottare una formula che elimini quei pericoli a cui l'onorevole Ministro accennava. Tornando sull'argomento degli ospedali, ricordo che se non è necessario adornare di opere artistiche le sale operatorie, non bisogna dimenticare che vi sono altri ambienti, come il refettorio, l'atrio, dove una decorazione artistica non può nuocere a quelle esigenze di carattere igienico delle quali si è fatto cenno.

CERMIGNANI. Io volevo fare osservare che quando si dice che gli ospedali hanno esigenze particolari, per quanto concerne le condizioni igieniche — un affresco non si lava — voglio però dire che una maiolica si può lavare e così un mosaico. D'altra parte sono d'accordo sul fatto che questi edifici devono affidare il loro decoro esteriore alla funzione architettonica, ma per l'interno di essi io sono del parere del collega Mazzoni; io porrei anche nelle carceri delle opere d'arte.

Se poi le opere d'arte sono costose, si possono mettere delle belle riproduzioni; si hanno infatti delle riproduzioni tecnicamente perfette.

RUSSO, *relatore*. Mi permetto di richiamare quanto è detto dopo il secondo comma: « A

formare la quota del 2 per cento non concorrono le somme che eventualmente siano state previste per opere di decorazione generale», che quindi non sono escluse. Per quanto riguarda il mio emendamento io sono disposto a ritirarlo. Bisogna pensare che un ospedale ha pure una cappella nella quale si può benissimo mettere un quadro, una statua, un qualche cosa che è opera d'arte...

PRESIDENTE. Prendiamo atto del ritiro dell'emendamento dell'onorevole Russo. Alla fine del secondo comma si stabilisce che gli edifici non debbono comportare una spesa superiore a 50 milioni. Il progetto iniziale parlava di 100 milioni e forse il ripristinare la cifra di 100 milioni potrebbe eliminare parecchi degli inconvenienti a cui si alludeva; perchè oggi 50 milioni sono una piccola cifra e si verrebbe a gravare col 2 per cento su costruzioni di piccola entità.

CERMIGNANI. È vero che si fa poco, ma per poco che sia non dobbiamo dimenticare il perchè di questo progetto. Se cominciamo col dire che 50 milioni sono pochi, riconosciamo una realtà; ma per lo meno diamo modo ad un certo numero di artisti di poter vivere. A me pare che anche solo un milione può essere peso per decorare con un certo gusto gli edifici che abbiano una funzione rappresentativa ed in ogni modo per assicurarci che la percentuale fissata sia spesa effettivamente per la decorazione artistica. Io aggiungerei quindi dopo il secondo comma, un altro del seguente tenore: « Per l'esecuzione delle opere d'arte di cui alla presente legge, le amministrazioni suddette dovranno provvedere con contratti distinti da quelle che si riferiscono alle opere di costruzione ».

Io credo che la dizione sia chiara di per sé. È sorta la preoccupazione se all'atto pratico quei lavori saranno effettivamente eseguiti; la esperienza del passato ci ammonisce che molto facilmente si riesce ad eludere queste prescrizioni ed allora noi ci assicuriamo che con un contratto separato, distinto, siano fissate le cifre destinate per i lavori artistici.

LOCATELLI. Sono perfettamente d'accordo con quanto ha detto il collega Russo. Bisogna assicurarsi che i lavori siano fatti e quindi l'aggiunta è, a mio parere, giusta.

GIARDINA. Ritengo che la preoccupazione del collega Russo non abbia ragione di essere per il fatto che il significato delle opere d'arte di cui parla il primo comma dell'articolo 1 viene chiarito dall'ultimo comma dello stesso articolo. Queste opere d'arte di pittura e di scultura si intendono come opere di singoli e non di maestranze, per cui c'è l'ideatore e l'esecutore. Quindi è intuitivo che i contratti saranno separati.

CERMIGNANI. Io proporrei un articolo aggiuntivo.

RUSSO, *relatore*. Io credo che il contratto sia necessario, perchè se non bastano le somme...

BANFI. Io credo che si debba tenere molto conto delle osservazioni del relatore, perchè avviene che un imprenditore che assume una impresa ha delle spese del 2 per cento per le opere d'arte; quindi in ultima analisi l'artista dipende, dal punto di vista del contratto, dall'imprenditore ed è chiaro ciò che può avvenire in questo modo, che cioè in pratica l'imprenditore diventa il padrone effettivo dell'opera d'arte. Che cosa garantisce l'aggiunta proposta? L'indipendenza effettiva dell'artista dall'imprenditore e che l'opera d'arte sia fatta dall'artista sotto il controllo della Commissione di concorso e che non ci entri per vie traverse l'imprenditore. Voi sapete bene quante vie traverse scovano gli imprenditori.

ROLFI. Sono praticamente concorde con quello che ha detto l'onorevole Banfi, perchè mi pare che le ragioni da lui esposte sono giuste e rafforzano ciò che ha espresso l'onorevole Russo.

LOVERA. Io voglio insistere proprio sulla opportunità di questa aggiunta per evitare che l'artista debba essere vittima della cupidigia degli imprenditori.

LAMBERTI. Anche io sono d'accordo sulla sostanza; ma penso che sarebbe più opportuno collocare questo emendamento alla fine dell'articolo, semplicemente per ragioni di carattere tecnico.

GONELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. L'aggiunta proposta dall'onorevole Russo costituirebbe una garanzia molto utile, specialmente in base alla esperienza del passato. Però mi permetto di far presente che

l'obbligo introdotto dalla Camera dei deputati, che non esisteva nel progetto, di bandire il concorso, è di per sé stesso una garanzia, perchè quando l'Amministrazione deve bandire il concorso per un'opera d'arte il cui valore superi le 500 mila lire, non so come l'imprenditore possa eludere la legge stessa perchè si troverà di fronte ad un concorso bandito dall'Amministrazione.

CERMIGNANI. Anche io ho avuto la preoccupazione del relatore Russo, ma pensavo che si potesse aggiungere un articolo in questo senso: che le Sovrintendenze alle Antichità e Belle Arti sono responsabili dell'esecuzione integrale della presente legge.

MAZZONI. Anche io sento la preoccupazione dell'onorevole Russo e l'esperienza mi dimostra che bisogna fare molta attenzione quando si tratta di argomenti così delicati, specialmente quando si ha a che fare con imprenditori che sono generalmente dei filistei del cemento armato. Spesso nelle loro opere si constata, scusate la parola, un cafonismo che veramente spaventa; e l'opera d'arte si risolve in un colpo di cemento.

Vediamo dunque un po' di mettere in questo scellerato « novecento » che in nome del funzionalismo ci sta stritolando, una nota d'arte efficiente. Io raccomando quindi, se si può uscire un po' dalla legge, che si dia la possibilità di intervenire in questo campo con dei controlli che costituiscono una garanzia perchè non ci potremo affidare mai alle mani degli imprenditori.

CARISTIA. Io penso che il concorso costituisca una garanzia sufficiente contro qualsiasi imprenditore. Se noi abbiamo già due Commissioni ed un organo tecnico, non riesco a vedere come l'imprenditore potrebbe eludere la legge.

GIARDINA. Insisto sul motivo che non c'è da preoccuparsi perchè se, per esempio, un'opera è preventivata per cento milioni, i due milioni per opere d'arte vengono calcolati sul capitolo di appalto, e all'imprenditore vanno soltanto i 98 milioni. Questo si desume anche dall'ultimo comma dell'articolo 1. Poi, oltre alla garanzia del pubblico concorso, nella Commissione sono chiamati a far parte i rappresentanti delle associazioni sindacali dei la-

voratori delle arti figurative e questi saranno più che attenti perchè quella somma che è stata distaccata dal capitolo di appalto venga effettivamente adoperata allo scopo artistico che è stabilito dalla legge. Quindi mi pare che la preoccupazione dal punto di vista giuridico non abbia alcuna ragione di essere.

BANFI. Io vivo in una città, a Milano, dove la prepotenza degli imprenditori costituisce uno scandalo, dove abbiamo visto abbattere edifici che avevano valore artistico, abbiamo visto sopprimere i pochi giardini interni della città, abbiamo visto creare attorno ad edifici artistici, come Brera, delle brutture edilizie contro il parere della Sovrintendenza alle Belle Arti. Gli imprenditori si infischiano di tutti; ora la mia preoccupazione riguarda la sistemazione delle opere d'arte; quando cioè l'imprenditore non fa quelle opere determinate che sono necessarie alla messa in valore delle opere d'arte...

MAZZONI. Ma i due fatti nascono parallelamente, poichè la creazione architettonica e la creazione d'arte hanno un'origine comune. In ogni caso il controllo vi deve essere fin dal principio.

PRESIDENTE. La procedura è questa: la Amministrazione che vuole costruire un edificio di solito indice un concorso oppure viene in trattativa privata con un progettista che è un architetto, o più progettisti, i quali fanno il progetto. Approvato che sia attraverso tutta la lunga trafila — mi pare che ci vogliono cinque approvazioni — si fa l'appalto e l'imprenditore deve garantire che con una determinata spesa eseguirà fedelmente il progetto.

GONELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. L'amministrazione non è soltanto obbligata a bandire un concorso che resta poi nei cassetti, ma anche a provvedere all'assegnazione delle opere d'arte. Infatti il secondo comma dell'articolo 2 dice: « Le amministrazioni provvederanno all'assegnazione delle opere d'arte mediante concorso qualora il valore dell'opera d'arte da assegnare ecc. ».

BANFI. Insomma la preoccupazione del proponente è che il contratto non sia fatto direttamente con l'imprenditore.

PRESIDENTE. Ma con l'imprenditore si fa un capitolo d'appalto che è subordinato ad

## VI COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

7<sup>a</sup> RIUNIONE (31 marzo 1949)

un progetto architettonico già approvato e che può contenere le opere d'arte e può non contenerle. Le comprenderà nei casi previsti dall'attuale disegno di legge. E l'imprenditore non ha che l'esecuzione. A me pare che la tesi dell'onorevole Giardina sia perfettamente corretta.

Faccio poi notare che ogni volta che una amministrazione pubblica stipula un contratto, deve passare attraverso una penosa trafila di autorizzazioni ed ogni opera d'arte che si deve comprare per metterla nell'edificio, deve essere comperata tassativamente, per legge, con contratto, anche se si tratta di valori minimi.

BANFI. La preoccupazione del relatore era questa: si fa un contratto con un imprenditore; in questo contratto gli si pone anche l'obbligo del 2 per cento per opere d'arte. Se poi i contratti sono distinti torniamo proprio a quello che desiderava il relatore.

PRESIDENTE. L'imprenditore non fa che assumere l'impresa ed eseguirla ma non ha nessun potere sopra l'architetto che anzi può avere l'incarico di sorvegliare l'imprenditore per la realizzazione del progetto.

GIARDINA. La preoccupazione, se mai, dovrebbe essere quella di cautelarsi dall'architetto, non dall'imprenditore, perchè può essere che egli nella scelta tenga conto troppo dei suoi amici, della sua conventicola. Ma da questo pericolo non preserva la clausola Russo, perchè essa dice di fare un contratto ma non con chi. Bisogna contare insomma sulla energia di chi è a capo dell'amministrazione.

LOVERA. Io credo che la discussione fatta sia stata utilissima perchè la preoccupazione è proprio quella di evitare quel che si può evitare, senza bisogno di inserire un'aggiunta. Ma evidentemente la preoccupazione generale era quella di evitare che l'imprenditore che non aspetta che gli sia assegnato il lavoro, ma fa già i suoi calcoli prima e si fa poi avanti con la sua intraprendenza, possa arrivare proprio ad impedire quella libertà che è la migliore garanzia.

RUSSO, *relatore*. La preoccupazione che ha suggerito il mio emendamento è che la somma sia effettivamente spesa. I competenti in legge, gli esperti che hanno avuto una prati-

ca in questa specie di lavori, mi assicurano che il disegno di legge non potrà mai permettere questa distrazione di somme destinate alle opere d'arte. In questo caso l'emendamento potrebbe essere superfluo.

Poichè mi si assicura quindi che le garanzie sono sufficienti, io ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame del terzo comma.

LAMBERTI. Io desidererei che fosse chiarito questo punto: rientrano nella quota del 2 per cento anche le pitture murali, gli affreschi e simili? Poichè io non vorrei che succedesse poi che una tradizione così importante nel nostro Paese come quella rappresentata da questa forma d'arte, finisse con l'essere praticamente soffocata dall'applicazione di questa legge, nel senso che, dovendosi comperare per forza quadri o statue, non si trovassero più le somme necessarie per altro genere di lavori artistici.

L'ultimo comma dell'articolo dice inoltre che se il 2 per cento non è speso per l'esecuzione *in situ* di opere d'arte, deve essere devoluto all'acquisto e all'ordinazione di opere di arte mobili, di pittura e di scultura; ed allora naturalmente non vi sarebbe più posto per le pitture murali o i mosaici.

RUSSO, *relatore*. Se l'opera artistica è di decorazione generale la spesa per essa non è conteggiata nel 2 per cento, che rimane quindi sempre disponibile.

LAMBERTI. Si è già accennato nella prima parte della discussione che anche coloro che faranno queste opere tenderanno ad eludere la legge. Ora io non so se l'espressione « opere di decorazione generale » includa anche eventualmente affreschi e bassorilievi murali o cose del genere. Se questo dovesse essere si andrebbe incontro al pericolo di creare la situazione che si dica: noi dobbiamo già spendere il 2 per cento della somma per comperare quadri o statue; se ci si fa spendere anche per affreschi decorativi, noi esageriamo in spese ornamentali. Allora, se questa elusione di qualsiasi forma d'arte decorativa dovesse generalizzarsi, noi correremmo il rischio di vedere spegnersi una tradizione artistica che in Italia è antichissima. Questo è

VI COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

7ª RIUNIONE (31 marzo 1949)

il pericolo. Se voi invece mi dite che l'espressione « opere di decorazione generale » non include gli affreschi e le pitture murali, allora sono tranquillo.

RUSSO, *relatore*. Così è infatti.

MERLIN ANGELINA. Lo specificare le opere di pittura e di scultura a me sembra che costituisca una esclusione per altre forme d'arte. In generale gli architetti moderni usano includere nei loro progetti, quasi per completarli, il mobilio, i lampadari o altre cose che formano parte integrante della costruzione e che costituiscono dotazione non soltanto degli edifici pubblici ma anche delle case private. Questo perchè si cerca di armonizzare l'edificio con i suoi accessori, con le parti che esso deve contenere che devono corrispondere alla funzionalità dell'ambiente in cui si trovano, anche come motivo artistico. Siccome questo criterio vige anche per le opere pubbliche io penso che qui bisognerebbe usare una espressione generica, oppure non escludere anche altre forme di arte.

CERMIGNANI. Io penso che ci si debba preoccupare della dizione di questo comma, in quanto, così come è formulato, può dar luogo ad alcuni inconvenienti. Noi sappiamo che nelle provincie purtroppo vi sono molti artisti, o che pretendono di essere tali, che spesso gravitano intorno agli architetti. Uno di questi, chiamato alla progettazione di uno degli edifici previsti dalla legge, potrebbe essere sensibile alle sollecitazioni dei suoi amici ed allora per accontentarli potrebbe fare in modo di ricorrere a quanto prescrive il comma 4°, poichè il progetto architettonico può non prevedere la esecuzione di opere d'arte. Ed allora bisognerebbe precisare la norma di legge in questo modo: « normalmente il progetto architettonico dovrà prevedere in sito l'esecuzione di opere d'arte, di pittura, scultura, mosaico e ceramica. Tuttavia, qualora il carattere della costruzione dovesse comportare l'impiego di opere d'arte mobili, il 2 per cento di cui al primo comma verrà devoluto all'acquisto ed alla ordinazione di opere d'arte mobili, ecc. ».

RUSSO, *relatore*. Io avevo proposto una specie di emendamento nella mia relazione includendo espressioni riguardanti l'« artigia-

nato artistico ». Ho interrogato in proposito gli amici miei pittori di Firenze, domandando loro che cosa ne pensassero. Mi hanno detto che la mia preoccupazione è giusta e legittima; però potrebbe sorgere l'inconveniente che con l'espressione « artigianato artistico » entrino dalla finestra tutte le produzioni di carattere industriale senza nessun valore artistico e mi si è ricordato che quando si dice pittura si intende anche ceramica perchè solo un pittore può fare la ceramica, quando si dice mosaico si intende soltanto pittura, quando si dice scultura si intende anche un nobilissimo forgiatore di ferri battuti.

PRESIDENTE. Allora apriamo la discussione sugli emendamenti proposti.

MERLIN ANGELINA. Io toglierei, all'ultimo comma dell'articolo, le parole: « di pittura e di scultura ».

CERMIGNANI. Io aggiungerei le parole: « e di ceramica ».

GONELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Il progetto può prevedere l'esecuzione di opere d'arte di qualsiasi tipo; qualora non siano adatte le pitture e le sculture si impiegheranno opere d'arte mobili. Il caso contemplato dal 4° comma viene in essere quando non sia previsto in sito un particolare tipo di scultura o di pittura.

RUSSO, *relatore*. Così si intendono escluse le cosiddette arti minori che sono sempre espressioni di vera e propria arte, come il vetro lavorato, la maiolica, il ferro battuto.

PRESIDENTE. Io vorrei sottolineare che giustamente il senatore Russo vede il pericolo che, non parlando specificatamente di queste opere d'arte, la legge sia frodata con l'applicazione di opere che sono puramente decorative, a carattere industriale, e non artistiche.

MERLIN ANGELINA. Io propongo formalmente di togliere dal comma 4° dell'articolo 1, dopo le parole « di opere d'arte mobili », le altre « di pittura e di scultura ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Merlin.

(Non è approvato).

Segue poi l'emendamento dell'onorevole Cermignani al comma 4°, così formulato: « Normalmente il progetto architettonico dovrà

VI COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

7ª RIUNIONE (31 marzo 1949)

prevedere l'esecuzione in sito di opere d'arte, di pittura, di scultura, di mosaico e ceramica». Poi riprende il testo governativo: « Qualora il progetto architettonico ecc. ».

ROLFI. Con questa legge vogliamo favorire l'arte che fino ad oggi è stata un po' trascurata nella costruzione di grandi edifici. Quando però vogliamo entrare nei dettagli, andiamo a porre dei limiti alla libertà della espressione architettonica. Noi dobbiamo essere preoccupati solamente di favorire l'arte nella sua vera espressione, in tutte le migliori espressioni della nostra epoca. Io penso che questo emendamento proposto dall'onorevole Cermignani porti a delle limitazioni che non credo siano utili. Perciò mi dichiaro contrario al suo emendamento.

MAZZONI. A me pare che qui succeda un po' come accade in tutte le cose umane: quando si è paventato il pericolo di destra si fugge a sinistra e si cade in un pericolo opposto. A me piacciono le cose belle; ma ad un certo punto salta fuori la confraternita degli artisti e a me fa paura anche quella. Quando io dico apriamo le porte perchè entri un'ondata di poesia che è la ragione stessa della nostra vita, vediamo di non esagerare e di non cadere in un eccesso. Io credo e sono convinto della funzione dell'arte decorativa, ma non è necessario servirsi di originali costosi, bastando alla scopo le riproduzioni perfette che oggi si fanno.

Tutto ciò che è artistico può servire alle decorazioni. Andate, ad esempio, al Museo di Faenza, che sta ricostruendosi con un atto di eroismo e di fiducia, e vedrete che vi sono oggetti di decorazione, anche moderni, magnifici. Provate a mettere in una sala uno di quei magnifici vasi tipo Urbino o ispano-moresco e ne vedrete l'effetto. C'è bisogno di un vaso che costi un milione? Non ne vedo affatto la necessità.

CERMIGNANI. Il mio emendamento tenderebbe a far sì che la costruzione nascesse già con le decorazioni applicate.

TOSATTI. A me pare che la dizione come è sul testo governativo, all'ultimo comma dell'articolo 1, sia sufficiente; mentre quella parola « normalmente » che è nell'emendamento potrebbe invece portare il pericolo di creare

l'obbligo che in tutti gli edifici vi sia sempre una parte riservata; e questo mi pare eccessivo. Io lascerei il testo così come è attualmente. Se si tratta di progetti importanti, di parecchi milioni, è sufficiente quanto dice la legge; ma col creare un obbligo, mi pare che ci si metta in un grosso rischio poichè un'opera che costa in tutto 50 milioni, verrà a costare sì e no un milione per le opere di abbellimento ed in questo modo rischiamo di fomentare, invece che l'arte, della cattiva manifattura.

Si è già detto che vi deve essere una certa spesa per abbellimento artistico; se si tratta di edifici di valore mediocre, non vale la pena di porre degli obblighi.

PRESIDENTE. Vorrei far notare al senatore Cermignani che, tutto considerato, il suo è un emendamento superfluo perchè quel « normalmente » o altre espressioni come « di regola » o « di massima » ecc. non modificano in nulla lo stato della legge che prevede che di regola ci sia nel progetto architettonico l'opera d'arte in sito e, ove per eccezione non vi sia, allora prescrive l'acquisto e l'ordinazione di opere d'arte mobili ecc.

Vorrei pregare l'onorevole Cermignani di considerare che, se si introduce questo emendamento praticamente superfluo, bisogna rimandare il disegno di legge alla Camera.

CERMIGNANI. Se dobbiamo approvare il disegno di legge così come è allora è inutile che discutiamo.

PRESIDENTE. No, quando si trattasse di un emendamento innovatore, la cui necessità fosse evidente...

CERMIGNANI. Io non insisto. Ho inteso precisare soltanto la mia preoccupazione.

PRESIDENTE. Avendo l'onorevole Cermignani ritirato il suo emendamento, e nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2 di cui do lettura:

Art. 2.

Qualunque sia l'entità delle costruzioni e ricostruzioni, la scelta degli artisti per la esecuzione delle opere d'arte di cui all'articolo

precedente sarà fatta dall'Amministrazione, sul cui bilancio grava la spesa, con la partecipazione del progettista e di un rappresentante dei lavoratori delle Arti figurative, scelto per le rispettive zone, dall'Ispettorato del lavoro competente per territorio, fra i designati dalle Associazioni sindacali esistenti, in ragione di uno per ciascuna di esse.

Le Amministrazioni provvederanno all'assegnazione delle opere d'arte mediante concorso qualora il valore dell'opera d'arte da assegnare superi le 500.000 lire. A far parte della Commissione giudicatrice saranno chiamati rappresentanti delle Associazioni sindacali dei lavoratori delle arti figurative in numero non inferiore ad un terzo di quello totale dei componenti la Commissione stessa, su designazione del competente Ispettorato del lavoro, sentite le Associazioni medesime.

LAMBERTI. Con tutta la buona volontà di approvare il disegno di legge per evitare un ritardo mi pare che qui non possiamo fare a meno di porci un problema e di considerare la necessità di emendare il primo comma dell'articolo 2.

Il Ministero del lavoro ha due specie di organi periferici: gli Ispettorati e gli Uffici del lavoro. La funzione degli Ispettorati del lavoro è essenzialmente di controllo, mentre gli Uffici del lavoro hanno una funzione di carattere statistico in primo luogo, ed in secondo luogo la funzione di tenere i contatti fra lo Stato e le organizzazioni sindacali, per cui se c'è un ente o un organismo che abbia attitudini e competenza a designare il rappresentante delle categorie interessate, questo non è l'Ispettorato del lavoro.

Io vorrei sapere la genesi di questo articolo.

MERLIN ANGELINA. Anche io volevo parlare su questo punto. Mi domando perchè tanto nel primo che nel secondo comma si ripete la stessa cosa. Mi domando se è proprio necessario che i rappresentanti dei sindacati debbano sottostare ad un organismo ministeriale. In questo caso mi pare che dovrebbe essere precisato che i lavoratori delle arti figurative debbono mettersi d'accordo tra di loro per nominare una determinata persona che ritengano competente, senza essere sottoposti ad un organismo ministeriale.

BANFI. L'onorevole Merlin mi ha preceduto. Manca poi la questione della competenza dei vari uffici: ma in fondo non vedo la ragione, se in queste commissioni ci deve essere una rappresentanza degli artisti, perchè non debba essere designata direttamente dai sindacati artistici e debba invece intervenire un organo che non ha assolutamente competenza in materia.

GONELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Abbiamo avuto una discussione con il Ministero del lavoro su questo tema. In realtà l'obiezione che fa il Ministero del lavoro è che nella fase attuale le associazioni degli artisti pullulano dovunque, sono associazioni di fatto e perciò bisogna che lo Stato si cauti, rispettando sempre in pieno la libertà di queste associazioni, che tante volte sono costituite da tre o quattro persone senza nessun seguito. Lo Stato si deve garantire che, se si devono eseguire delle opere d'arte, gli esecutori di esse siano persone che effettivamente diano affidamento sulla serietà della loro opera. Allora si è pensato di fare in questo modo: le associazioni sindacali che ci sono, vanno rispettate; esse designino i loro rappresentanti; ma poi ci sia un organo statale, in questo caso l'Ispettorato del lavoro competente, che, quando si tratta di costruzioni che interessano lo Stato, faccia la sua scelta.

BANFI. Io capisco le ragioni esposte dall'onorevole Ministro; tuttavia qui si parla di associazioni sindacali e quindi si intende una lunga serie di associazioni. In secondo luogo, siccome tutte queste associazioni sindacali hanno diritto di portare un rappresentante, effettivamente queste associazioni moltiplicandosi avranno il diritto di portare il loro rappresentante direttamente e non per nomina dell'Ispettorato del lavoro. Il testo non dice neanche quanti devono essere i designati dalle associazioni sindacali.

GONELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Appunto alla fine del primo comma è stato apportato dall'onorevole Siri, alla Camera dei deputati, l'emendamento consistente nelle parole «in ragione di uno per ciascuna di esse», che non esisteva nel testo governativo.

BANFI. Ma queste parole si riferiscono ai designati o invece all'eletto dall'Ispettorato

del lavoro? Poichè se si riferissero ai designati, allora si verrebbe a dire che l'Ispettorato ne nomina uno.

GONELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Sì; infatti ne nomina uno. Alla Camera abbiamo discusso a lungo ed abbiamo accolto l'emendamento che veniva prodotto dalla corrente sindacalista e che è stato richiesto da essa come una garanzia della rappresentatività.

BANFI. Se uno solo è scelto fra i designati, non c'è nessuna garanzia.

RUSSO, *relatore*. Mi pare che la questione sia chiarita dopo, al secondo comma, quando si dice: « in numero non inferiore ad un terzo di quello totale ecc. ».

BANFI. Ma quella è un'altra cosa; qui troviamo che il giudice competente degli artisti è l'Ispettorato del lavoro.

LAMBERTI. Lasciando impregiudicata la questione della incompetenza tecnica, a me pare che una questione più generale sia stata accennata dalle parole dell'onorevole Ministro. Quando noi avremo una legge sindacale, come la Costituzione la prevede, la quale obbligando le associazioni sindacali alla registrazione presso gli Uffici del lavoro, darà ad esse il riconoscimento giuridico, le difficoltà che oggi ci preoccupano saranno almeno in parte superate, perchè allora potremo avere due o più associazioni sindacali artistiche, ma avremo una garanzia nella loro registrazione. Oggi dobbiamo muoverci tra un gran numero di associazioni sindacali di fatto, che non offrono nessuna garanzia di consistenza numerica nè di serietà di rappresentanza, ed allora mi pare che l'unico rimedio sia quello che la legge suggerisce. Tanto più che vi è analogia fra queste disposizioni e le norme che il Senato ha adottato quando è stata discussa la legge sul collocamento. Anche in quella sede, per la costituzione di determinate commissioni, si è proceduto esattamente con lo stesso criterio, cioè i rappresentanti sindacali proposti dalle associazioni competenti sono però nominati dal Ministro, il quale sceglie fra i nominativi proposti dalle associazioni, tenendo conto della consistenza numerica di queste ultime.

BANFI. I rappresentanti degli artisti, che sono effettivamente i competenti ed i controllori delle opere d'arte, non vengono nominati direttamente dalle associazioni sindacali ma da un Ufficio, il quale sceglie ad occhi bendati e voi sanete che gli occhi bendati non sono mai bendati del tutto cioè ubbidiscono a preoccupazioni che non sono proprio le più giuste. Io perciò vorrei proporre un emendamento a questo comma, che di riflesso poi emenderebbe anche il comma successivo.

PARRI. Qui si parla di associazioni sindacali: io proporrei di estendere la designazione dei rappresentanti a tutte le associazioni artistiche anche non sindacali; con un certo controllo, tuttavia, a garanzia della serietà. Accogliendo poi il concetto che la scelta dei rappresentanti debba essere fatta da un organo statale, questo potrebbe essere la Sovrintendenza alle Belle Arti.

MERLIN ANGELINA. Io desidero fare una osservazione di indole generale; qui stiamo discutendo da due ore e la nostra unica preoccupazione affiorata già tre volte, pare che sia quella di non modificare il disegno di legge perchè esso non venga rimandato alla Camera. Nostra unica preoccupazione, invece, sia nella Commissione che in Assemblea plenaria, deve essere quella di portare il contributo della nostra opinione e delle nostre proposte perchè le leggi sianò le più confacenti possibili alle necessità del Paese.

TONEILLO. Io non ho le preoccupazioni espresse dall'onorevole Merlin; se si tratta di emendamenti che non incidono sulla sostanza, credo che sia meglio lasciare la legge come sta. Non mi pare che significhi diminuire l'importanza delle nostre Commissioni non accettare un emendamento che modifichi una frase in modo non sostanziale; e questo per le preoccupazioni di non perdere tempo nel rinvio del disegno di legge alla Camera.

PRESIDENTE. Per ritornare al tema della discussione, io penso che sia necessario non eccedere nel numero dei rappresentanti dei lavoratori, perchè se invece di uno se ne richiedessero parecchi, sorgerebbe il problema della scelta delle associazioni chiamate alla designazione.

ROLFI. A me non sembra che il problema più importante sia questo. L'inconveniente più grave è che la scelta dei designati resta a discrezione dell'Ispettorato del lavoro, che agisce con criteri propri. Quale garanzia hanno i lavoratori nella scelta che fa l'Ispettorato stesso? Io proporrei che fossero tutte le associazioni ad eleggere il loro rappresentante.

PRESIDENTE. La mia intenzione era appunto di proporre questo: che cioè la nomina del rappresentante sia fatta per mezzo di elezione da parte di tutte le associazioni che siano designate dall'Ispettorato del lavoro. Però resto fermo nell'idea che si debba eleggere un solo rappresentante. Si tratta in fondo di opere d'arte il cui valore non supera le 500 mila lire.

GONELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Una ipotesi di questo genere fu prospettata anche durante la discussione alla Camera dei deputati, ma non fu accolta perchè si obiettò che si può dar modo alla formazione di gruppi interessati che, anche senza godere di un minimo seguito, possono influire sulla scelta.

GIARDINA. Non bisogna dimenticare la limitata importanza di opere d'arte il cui costo è inferiore alle 500 mila lire. La legge del resto lascia la facoltà di partecipare alla designazione a tutte le associazioni sindacali indistintamente e non subordina questa facoltà alla designazione da parte dell'Ispettorato del lavoro al quale invece affida la nomina del rappresentante.

PRESIDENTE. In effetti bisogna riconoscere che in questo campo l'Ispettorato del lavoro non è affatto competente.

MERLIN ANGELINA. Anche io sono convinta che non ci sia alcuna ragione per cui lo Ispettorato del lavoro debba intromettersi nella scelta dei rappresentanti delle associazioni artistiche.

GONELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Faccio notare che il primo progetto governativo non parlava mai di Ispettorato del lavoro: fu inserito questo organo in seguito alle richieste del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

LOVERA. L'Ispettorato del lavoro sceglie un rappresentante che gli è stato indicato ed

è presumibile che quelle organizzazioni abbiano scelto elementi di valore. Quindi per l'Ispettorato del lavoro si tratta di scegliere fra quattro o cinque elementi di valore.

BANFI. A me pare che la formula indicata dal Presidente sia la migliore.

Le varie associazioni indicate dall'Ispettorato del lavoro eleggono quello che ritengono più indicato e vi è quindi già una garanzia determinata dal fatto che la scelta è fatta da competenti.

MERLIN ANGELINA. Io penso che la formula proposta dal Presidente sia la migliore per raggiungere quei fini di cui ci preoccupiamo.

TOSATTI. Dato che questo progetto di legge è già stato approvato dalla Camera dei deputati a me pare che non si debba continuare una sterile discussione su questo punto particolare che non ha una grande importanza perchè, a mio avviso, oggi con 500 mila lire si potrà fare al massimo un piccolo lavoro di arte decorativa. Io trovo che noi stiamo qui a perdere del tempo, perchè una volta che una legge di non rilevante importanza, come questa che stiamo discutendo, è già discussa, è inutile che noi stiamo ancora qui a ridiscuterla. Il sistema bicamerale è ottimo e può funzionare se noi ci mettiamo dal punto di vista che una legge vada discussa solo nella sua parte essenziale.

D'altra parte, se si entra nel merito della questione, mi pare che il senatore Parri abbia fatto una osservazione molto importante e giustissima. Poichè si tratta di accertare una certa competenza artistica, allora va detto che i sindacati cosiddetti di artisti spesso gonfiano fittiziamente i loro quadri, introducendovi gente che con le arti non ha nulla a che fare; mentre in certe città, e specialmente nei piccoli centri, esistono accademie di belle arti, enti di grande importanza, di cui fanno parte delle persone che indubbiamente hanno una capacità di giudizio maggiore di quella che hanno questi cosiddetti sindacati di artisti, che tutti sappiamo bene cosa siano nella realtà.

Se poi cominciamo ad entrare nell'ordine di idee di modificare questo comma, allora solleva anche io la questione di una modifica, perchè vi sono degli enti, che sarebbero, secondo

me, più indicati per dare un giudizio. Se invece riteniamo che, data la poca rilevanza di questo comma, sia meglio lasciarlo come è, allora mi pare che dovremmo portare la nostra attenzione sul fatto che un giudizio lo può dare molto meglio chi non ha interesse diretto in esso, e cioè chi non ha l'interesse di assicurarsi una ordinazione. Praticamente, io ho pochissima fiducia nella democraticità e nel funzionamento di questi sindacati, perchè non sono composti di lavoratori manuali, di operai, che è facile inquadrare sindacalmente, bensì di essi fanno parte artisti, e quindi l'iniziativa di quattro o cinque di essi è quella che li dirige. Inoltre gli artisti di una certa importanza non se ne occupano, perchè sanno benissimo che le ordinazioni le hanno lo stesso.

In conclusione noi renderemmo arbitre di opere d'arte persone non competenti.

GONELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. A puro titolo informativo, la relazione parlamentare della Camera dice su questo punto: « L'Ispettorato del lavoro, essendo organo statale, può dare sufficiente garanzia di imparzialità nella scelta del rappresentante dei lavoratori delle arti, scelta che esso fa non per ragioni di competenza artistica, che nessuno gli attribuisce, ma per la possibilità di riconoscere ad un artista la rappresentatività della categoria in campo sindacale ». Cioè dato il valore minimo del caso previsto dal primo comma dell'articolo 2, si dice che c'è questo organo statale, che sarà quel che sarà — io come ripeto non lo avevo neppure indicato nel progetto — il quale dirà: questo è più o meno rappresentativo; anche perchè il sistema elettivo può dar luogo ad inconvenienti che sono già stati rilevati.

BANFI. Io debbo far rilevare che non si tratta di una questione di ordine secondario, bensì di una questione fondamentale. Quel primo comma riguarda semplicemente gli edifici che non importino una spesa superiore a 50 milioni: e per questo siamo d'accordo. Ma la medesima questione si ripropone per il secondo comma, cioè per la Commissione di concorso; e questo comma riguarda la scelta degli artisti. Badate bene, onorevoli colleghi, che tale scelta è molto delicata perchè si tratta di indicare per nome le singole persone. Il se-

condo comma riguarda la Commissione che deve essere giudicatrice del concorso, perciò a me pare che qui noi tocchiamo un punto essenziale. Insomma, vogliamo semplicemente dare una elemosina a degli artisti, comunque essi siano, o vogliamo realmente promuovere un incentivo alla produzione d'arte perchè si sviluppi? Se perseguiamo il secondo obiettivo, mi pare che noi dobbiamo fare in modo che, sia nella designazione dell'artista, sia nella Commissione scelta per il concorso, si abbia una garanzia artistica effettiva. Ora la designazione degli artisti secondo la scelta dello Ispettorato del lavoro, proprio attraverso quella formula che l'onorevole Ministro ci ha letto, non garantisce che quel tale sia davvero un rappresentante competente d'arte. Questo è proprio quello che diceva il nostro Presidente; cioè l'Ispettorato del lavoro garantisce un carattere sindacale effettivo di determinate associazioni in confronto di altre, che sono invece associazioni per la diffusione di un tipo di arte più che di un altro, ma non costituisce un elemento per giudicare che davvero quella persona sia rappresentativa della categoria degli artisti e si assuma una responsabilità effettiva.

La medesima cosa si riproduce, poi, nel comma seguente; qui si tratta di un concorso, che può essere anche nazionale, dove la garanzia di una Commissione che sappia giudicare a me pare che sia elemento essenziale. Ora qui io mi riporto alle osservazioni tanto del senatore Giardina quanto del senatore Tosatti, i quali non vedono chiaro in questa Commissione.

Infatti non è chiaramente indicato come siano costituite tali Commissioni; si deve notare, per esempio, la assenza in esse di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione. Infatti l'articolo 3 parla del controllo e del collaudo ma non della presenza; e poi ci sono altri organismi che devono essere rappresentati e che devono effettivamente dare una garanzia nel giudicare della artisticità dell'opera d'arte.

Inoltre a me pare che alla Camera la discussione si sia svolta essenzialmente su di un contrasto sindacale, mentre noi qui l'abbiamo spostata su di un altro piano, e cioè su quello

della garanzia per l'arte. Quindi a me pare, senatore Parri, che non si tratti semplicemente di una questione formale ma di una questione essenziale, perchè questa legge — che è la prima legge in proposito — è un passo che il Governo fa in aiuto degli artisti, e occorre che sia fatto anche in aiuto dell'Arte.

PRESIDENTE. Allora la questione da risolvere è se mettere in votazione il primo comma subito, oppure rimandarlo a dopo la discussione sul secondo comma.

GIARDINA. Al primo comma lascerei la stessa dizione del testo governativo poichè la questione sollevata in merito è di portata irrillevante.

LOCATELLI. Io chiedo che si metta in votazione la proposta del Presidente, così come era stata formulata.

LAMBERTI. Ricordo che c'è il mio emendamento da tenere in considerazione, che si potrebbe inserire nella proposta del Presidente.

L'emendamento consiste nel sostituire allo Ispettorato del lavoro, l'Ufficio del lavoro. Naturalmente, se venisse accettata la proposta del Presidente, la funzione di questo organo statale non sarebbe più quella di dire una parola definitiva, bensì quella di designare le associazioni competenti ad entrare in lizza per questa elezione.

Ma anche per questa funzione io ritengo che l'organo competente sia l'Ufficio del lavoro.

PRESIDENTE. Allora leggo il testo dell'emendamento: « La partecipazione del progettista e di un rappresentante dei lavoratori delle arti figurative, eletto, per la rispettiva zona, dalle Associazioni sindacali indicate dall'Ispettorato del lavoro competente per territorio ».

GIARDINA. Chi ha avuto presente la discussione avvenuta nella nostra Assemblea quando si è trattato di scegliere i vari direttori degli Uffici di collocamento — si è parlato infatti di trasformare in funzione di Stato l'ufficio del collocamento — si è convinto della preoccupazione di sapere se si sarebbe lasciata la nomina del collocatore alle varie associazioni esistenti, perchè noi, se eventualmente accogliessimo la proposta del Presidente, forse correremmo il rischio di rendere inapplicabile questo comma nella realtà e dar

luogo a continue questioni tra associazione ed associazione, perchè allora sorgerebbe il problema di quanti voti ha dato una singola associazione e quante sono le associazioni che dovranno votare.

PRESIDENTE. Si tratta di stabilire che la Amministrazione si rivolge all'Ufficio del lavoro e richiede ad esso di indicarle quali sono le associazioni che devono votare.

GIARDINA. Allora si potrebbe dire che l'Ufficio del lavoro viene interpellato dall'Amministrazione per designare le associazioni.

PRESIDENTE. Ma questo già è detto. Rilleggo ancora l'emendamento con una piccola modifica: « eletto dalle associazioni sindacali esistenti nella rispettiva zona e indicate dall'Ispettorato del lavoro competente per territorio ». Mi pare che così formulato l'emendamento non lasci il più piccolo dubbio.

Lo pongo perciò ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

LAMBERTI. Il mio emendamento aggiuntivo si prospetta l'ipotesi che non esista nella zona nessun sindacato. In tal caso noi dovremmo aggiungere una formula di questo genere: « designati, o in difetto, direttamente ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del senatore Lamberti, che tende a sostituire alle parole « Ispettorato del lavoro » le parole « Ufficio del lavoro ». Chi è favorevole è pregato di alzarsi.

*(Non è approvato).*

Per quel che riguarda il suo emendamento aggiuntivo, onorevole Lamberti, la pregherei di non insistere perchè è evidente che esso investe un vasto problema.

LAMBERTI. Non insisto.

PRESIDENTE. Bisognerebbe ora passare al secondo comma, senonchè data l'ora tarda, domando alla Commissione se intende rinviare l'esame alla seduta di domani.

BANFI. A me pare che il secondo comma abbia bisogno di un esame molto più approfondito che non il primo.

PRESIDENTE. Rinvio allora la seduta alle ore 9,30 di domani, 1° aprile.

La riunione termina alle ore 12,50.